



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

– SEZIONE CIVILE –

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 415 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad **oggetto** “*Responsabilità extracontrattuale – Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie*”, promossa da

SAMORÈ Massimiliano, nato a Forlì il 20 agosto 1969, ivi residente in via Montanara n° 33, c.f. SMRMSM69M20D704M, rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto di citazione dall'avv. Massimo Mambelli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, piazza A. Saffi n° 32, presso lo studio del suddetto difensore;

- attore

nei confronti dell'

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, c.f. 80078750587, p.i. 2121151001, elettivamente domiciliato in Forlì, viale della Libertà n° 48, presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Renato Vestini ed Anna Paola Ciarelli giusta procura generale alle liti in atti;

- convenuto

CONCLUSIONI: Con “*Note autorizzate (ex art. 83, co. 7, lett. h, D.L. 18/2020)*” depositate in data 26 ottobre 2021 il convenuto Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha concluso chiedendo “*1.- in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi indicati in narrativa; 2.- nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata. Con vittoria di spese e compenso di giudizio*”.

Con “*Note di trattazione scritta*” depositate in data 7 dicembre 2021 l'attore Samorè Massimiliano ha concluso chiedendo al Tribunale “*in via principale ex art. 2043 c.c. ed in via subordinata ex art. 2041 c.c., condannare INPS al pagamento della somma di € 124.107,71 ovvero a quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. Vinte le spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario*” ed insistendo in via subordinata ed istruttoria nella richiesta di ammissione della prova per testi sulle circostanze già articolate in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2019 Samorè Massimiliano conveniva in giudizio l'I.N.P.S. – sede di Forlì chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 124.107,71, pari alla differenza tra la surroga di € 155.524,76 e quanto corrisposto a titolo di pensione all'attore dal 1° marzo 2015 fino a tutto il 31 dicembre 2018 (€ 31.417,05), importo dovuto ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 13 giugno 2019 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito *breviter* "I.N.P.S.") eccependo in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva del Samorè in ragione dell'effettiva legittimazione della Unipol Assicurazioni s.p.a. – quale compagnia di assicurazione che all'epoca aveva eseguito il pagamento della sorte capitalizzata dovuta in surrogazione in favore dell'I.N.P.S. – a richiedere il rimborso di quanto corrisposto; contestava in ogni caso nel merito gli assunti avversari richiamando a tale proposito alcune pronunce rese *in subiecta materia* dalla S.C. di legittimità, dalle quali emergeva il principio secondo cui la mancata conferma dell'assegno dovuto all'attore non potrebbe esplicare alcun effetto, dovendosi in sede di surrogazione tenere conto del valore capitale della prestazione, ai sensi del comma 2° dell'art. 14 l. n° 222 del 1984, piuttosto che dei singoli ratei corrisposti nel tempo in cui ha goduto dell'assegno; concludeva chiedendo pertanto l'integrale rigetto della domanda attorea.

Concessi i termini di cui all'art. 183^{VI} c.p.c., in sede di 2^a memoria istruttoria depositata in data 13 dicembre 2019 Samorè Massimiliano precisava le proprie domande formulando in via subordinata richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 2041 c.c.; ritenuta con ordinanza del 15 marzo 2021 la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 dicembre 2021, all'esito della quale – celebrata mediante trattazione c.d. "cartolare" – la causa veniva assunta in decisione con contestuale concessione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che la domanda formulata dall'attore non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte, dovendosi altresì ribadire il rigetto delle istanze istruttorie reiterate anche in sede di scritti conclusionali da Samorè Massimiliano, le quali risultano all'evidenza non conducenti ai fini della presente decisione che va resa in punto di mero diritto.

Lamenta l'attore che l'odierna controparte, surrogatasi nei diritti vantati dal Samorè nei confronti dell'assicuratore r.c.a. Unipol Assicurazioni s.p.a. a titolo di danno patrimoniale patito a seguito del sinistro stradale occorso in data 19 luglio 2014 ed acquisite quindi dall'ente le somme di € 138.933,65 a titolo di valore capitale dell'assegno di invalidità ed € 16.591,11 a titolo di indennità di malattia, svalutazione monetaria, interessi e spese legali, per un totale di € 155.524,76, in data 12 gennaio 2018 ha inopinatamente revocato al Samorè la rendita mensile già riconosciuta in suo favore, ragione per la quale andrebbe considerata indebita la percezione da parte dell'I.N.P.S. dall'assicuratore r.c.a. Unipol Assicurazioni s.p.a. della maggior somma di € 124.107,71, pari alla differenza tra la surroga di € 155.524,76 e quanto corrisposto a titolo di pensione al Samorè dal 1° marzo 2015 fino a tutto il 31 dicembre 2018 (€ 31.417,05).

Ciò posto, ritiene il Tribunale che, pur avendo di recente la Suprema Corte di Cassazione sostanzialmente rivisitato il precedente orientamento di legittimità invocato dall'ente convenuto nei propri atti difensivi, ciò non consente tuttavia nella fattispecie in esame l'accoglimento della domanda attorea sulla scorta delle condivisibili considerazioni recentemente espresse dalla Corte d'Appello di Bologna nell'ambito di un giudizio del tutto analogo al presente.

Orbene, con la nota pronuncia della 3^a Sezione Civile della Cassazione n° 4688 del 28 marzo 2003 è stato ritenuto che *“il diritto dell’Inps di surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell’art. 14, comma 2, della legge n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale”, sicché “non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, più o meno prolungato”*.

A fronte di un siffatto tralatizio principio di diritto, più di recente la S.C. ha consapevolmente e motivatamente mutato il proprio precedente orientamento affermando invece che *“il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito; pertanto, allorché la surroga sia esercitata in relazione al diritto all’indennizzo di un danno futuro (nella specie, danno da invalidità lavorativa, attributivo di titolo per il riconoscimento dell’assegno di cui all’art.14, comma 2, della l. n.222 del 1984), deve essere affermata la rilevanza giuridica delle sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della misura dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo e dell’oggetto della surroga”* (così Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 2021 n° 17966, massima richiamata in comparsa conclusionale da Samorè Massimiliano).

Orbene, fermo restando quanto sinora osservato, per quanto maggiormente rileva ai presenti fini occorre tuttavia osservare che nella medesima occasione la Cassazione ha precisato i termini dell’innovativo principio generale più sopra richiamato, chiarendo quale sia l’ipotesi fattuale che consente di attribuire concreto rilievo *“agli importi concretamente versati”* dall’Istituto ed alle *“sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione (...) dell’oggetto della surroga”*. Ed infatti, come espresso con altra massima della medesima pronuncia di legittimità – significativamente non richiamata in atti dal Samorè – l’eventuale *“successiva modifica migliorativa delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della menomazione e della misura dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo”* può assumere rilievo *“ai fini del contenuto della surroga esercitata nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore”* esclusivamente laddove *“intervenga nel corso del giudizio”*; trattasi all’evidenza di profilo di non secondario rilievo

che anzi nella fattispecie in oggetto risulta decisivo ai fini del rigetto nel merito della domanda attorea.

Ed infatti con recente pronuncia resa con riferimento ad un'ipotesi in tutto e per tutto sovrapponibile a quella in disamina la Corte d'Appello di Bologna (sentenza n° 126 del 2022) ha condivisibilmente osservato come l'innovativo principio di diritto espresso da ultimo dalla S.C. di legittimità, finalizzato evidentemente a garantire maggiore equità nell'esercizio della surroga *ex lege* esercitata dall'I.N.P.S., non possa tuttavia trovare applicazione laddove ogni questione relativa al diritto patrimoniale risarcitorio dell'ente previdenziale sia *“ormai divenuta intangibile, avendo trovato definizione la vertenza con la Compagnia Assicuratrice del terzo danneggiante”*. Orbene, considerato che nel caso di specie – secondo quanto dedotto e documentato dal medesimo attore – la Unipol Assicurazioni s.p.a., dopo aver sottoposto il Samorè *“a visita medico-legale, gli riconosceva un danno biologico permanente del 58% con incidenza specifica, 100 gg. di ITT, 80 gg di ITP al 50% e 127 gg di ITP al 25% e provvedeva a definire stragiudizialmente il risarcimento dei danni patiti dal Sig. Samorè Massimiliano in conseguenza del sinistro del 19.07.2014”* e che *“nell'ambito di tale definizione stragiudiziale del danno Inps, che aveva riconosciuto al Sig. Samorè Massimiliano la sopra citata rendita quale invalido civile, si surrogava nei diritti per quanto questi avrebbe dovuto ricevere dal prefato assicuratore rca a titolo di danno patrimoniale”*, surrogandosi come già sopra evidenziato per il complessivo importo di € 155.524,76, ragione per la quale la *“Unipolsai quindi definiva il danno civilistico corrispondendo al Sig. Samorè Massimiliano la minor somma di € 650.000,00, importo al netto della sopra menzionata surroga Inps”*, ne consegue che una volta integralmente adempiuti gli obblighi nascenti dalla transazione non risulti più possibile rapportare il diritto di surroga dell'I.N.P.S., quanto al suo ammontare, agli importi concretamente versati all'assicurato; in altri termini, la sopravvenuta revoca da parte dell'I.N.P.S. della rendita mensile già riconosciuta in favore del Samorè (decisa in considerazione di un ravvisato venir meno delle *“condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222”*, statuizione la cui correttezza non può all'evidenza essere vagliata nella presente sede trattandosi di provvedimento che non è stato ritualmente e tempestivamente impugnato innanzi al competente Giudice del Lavoro) e la conseguente riduzione dell'oggetto della surroga non possono più costituire oggetto di valutazione per i fini in questa sede rilevanti, dal momento che ha già da tempo trovato compiuta definizione l'esercizio dell'azione di surroga da parte dell'ente previdenziale.

Ma vi è di più.

Fermo il carattere assorbente delle superiori considerazioni, l'azione restitutoria avanzata da Samorè Massimiliano non risulta in ogni caso suscettibile di accoglimento con riferimento ad entrambe le prospettazioni giuridiche offerte dall'attore.

Ed infatti, per quanto concerne in primo luogo l'azione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. (a mente del quale *“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”*) deve si osservare che secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale *“è legittimato a richiedere la restituzione di quanto indebitamente versato solo il solvens, anche quando si tratti di un soggetto terzo, estraneo al rapporto obbligatorio o quando abbia effettuato il pagamento a suo nome e conto ma con denaro altrui”* (così da ultimo Tribunale di Avezzano sez. I, 30 luglio 2021 n° 262; si veda altresì in senso conforme

Cass. Civ. sez. III, 10 maggio 2013 n° 11121, secondo cui *“qualora l’assicuratore della responsabilità civile abbia pagato l’indennizzo direttamente al danneggiato e in seguito risulti che tale somma non era dovuta, l’assicurato non ha la legittimazione attiva a esperire l’azione di ripetizione dell’indebito”*, principio certamente sovrapponibile *mutatis mutandis* al caso in oggetto, nel quale la compagnia assicurativa ha corrisposto l’indennizzo direttamente all’ente previdenziale che ha esercitato la surroga e purtuttavia la domanda di restituzione è stata formulata ai sensi dell’art. 2033 c.c. da un soggetto che non risulta aver sopportato alcun esborso nei confronti dell’ente beneficiario del pagamento divenuto in tesi “indebito”); ne consegue la fondatezza dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del Samorè sollevata in sede di costituzione in giudizio da parte convenuta.

Ed ancora, per quanto concerne il riferimento – operato in via subordinata dall’attore – all’azione generale di arricchimento disciplinata dall’art. 2041 c.c. vanno richiamate in questa sede le condivisibili considerazioni espresse sul punto dalla già citata pronuncia della Corte territoriale n° 126 del 2022, perfettamente sovrapponibili all’ipotesi in disamina.

Orbene, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità *«l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l’uno dall’altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito»* (così da ultimo Cass. Civ. sez. III, 22 ottobre 2021 n° 29672; cfr. altresì in senso conforme Tribunale di Nocera Inferiore sez. II, 16 novembre 2021 n° 1378, e Cass. Civ. sez. II, 31 agosto 2018 n° 21479). Ciò posto, nel caso in esame difetta all’evidenza il presupposto dell’unicità del fatto generatore né ricorre la sussidiarietà dell’azione, ove si consideri in particolare che Samorè Massimiliano ben avrebbe potuto esercitare nei confronti dell’I.N.P.S. l’azione giudiziale volta al ripristino della prestazione previdenziale (a suo dire ingiustamente) revocata. Per quanto concerne poi il nesso di correlazione tra arricchimento e impoverimento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n° 183 del 2 febbraio 1963, si è espressa nel senso che, affinché possa configurarsi il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario che l’impoverimento e l’arricchimento derivino in via immediata dal medesimo fatto causativo, così aderendo alla teoria del fatto unico (alla quale era contrapposta quella della causalità storica), con la conseguenza che il fondamento dell’indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale – pur se ingiustificato – tra due soggetti sia determinata da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro, dovendosi pertanto escludere i casi di c.d. arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quelle cui era destinata la prestazione dell’impoverito.

Orbene, nel caso in esame non sussistono né l’unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento e del depauperamento né il legame causale diretto tra i dedotti impoverimento e arricchimento. Ed infatti, mentre l’arricchimento dall’I.N.P.S. è conseguito dalla transazione raggiunta con la Compagnia Assicurativa del terzo danneggiante che ha provveduto a versare all’ente di

previdenza – che aveva ritualmente agito in surroga ai sensi dell'art. 14 l. n° 222/1984 – l'importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno, viceversa l'impoverimento del Samorè è scaturito dalla revoca (*rectius*: mancata conferma) dell'assegno di invalidità da parte dell'I.N.P.S. conseguente all'accertamento medico legale periodicamente condotto sull'entità dei postumi invalidanti e, dunque, da un fatto costitutivo del tutto diverso ed autonomo. In sostanza, l'arricchimento dell'I.N.P.S. costituisce un effetto mediato e indiretto del pagamento eseguito dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. mentre l'impoverimento dell'odierno attore consegue all'accertamento del sopravvenuto venir meno del requisito medico legale per ottenere la prestazione assicurativa.

Va inoltre ribadito che, a norma dell'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento senza causa non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito, onde evitare il pregiudizio economico lamentato, né quando tale azione tipica sia sperimentabile contro persone diverse, obbligate per legge o per contratto, con la precisazione che la valutazione delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse (in questi termini *ex plurimis* Cass. Civ. sez. III, 24 settembre 2015 n° 18878; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. un., 25 novembre 2008 n° 28042, e Cass. Civ. sez. III, 3 ottobre 2007 n° 20747). Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che il Samorè avesse a disposizione un'azione giudiziale tipica da esercitare nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di evitare il pregiudizio economico lamentato, ben potendo come detto contestare dinanzi al Giudice del Lavoro la valutazione dei postumi permanenti effettuata dai sanitari dell'Istituto previdenziale e chiedere in giudizio il ripristino della prestazione assicurativa, revocata in modo asseritamente illegittimo.

Ne consegue che nella fattispecie in disamina, fermo restando quanto già sopra evidenziato – con efficacia assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione – in ordine all'intangibilità degli effetti scaturiti dalla transazione occorsa con la Unipol Assicurazioni s.p.a., va in ogni caso negato l'ingresso anche al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c. invocato in via subordinata dall'attore, risultando carenti l'unicità del fatto costitutivo e l'immediata correlazione tra arricchimento e depauperamento, secondo quanto già sopra diffusamente osservato, e trovando altresì applicazione l'effetto preclusivo derivante dalla proponibilità, da parte del Samorè, dell'azione giudiziale nei confronti dell'I.N.P.S. volta al ripristino della prestazione previdenziale.

La domanda attorea va pertanto integralmente respinta in questa sede.

Le spese di lite seguono la soccombenza di Samorè Massimiliano e – in difetto di notula – si liquidano come in dispositivo in favore dell'I.N.P.S. nella congrua misura ivi indicata, sulla base di valori prossimi ai medi di cui al D.M. n° 55/2014 applicabili in ragione del valore del *disputatum* (scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede:

rigetta le domande avanzate da Samorè Massimiliano con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2019;

condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, spese che liquida nel complessivo importo di € 12.210,00 per compensi (di cui € 2.145,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 4.875,00 per la fase istruttoria ed € 3.840,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Forlì, 15 marzo 2022

Il Giudice
dott. Danilo Maffa